

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA	Nr. Progr.	11
	Data	06/03/2024
	Seduta NR.	1

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 06/03/2024 alle ore 19:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 06/03/2024 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	DONADONI DANIELE GIUSEPPE	S
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	GORLA DANIELE	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S	GATTI GIUSEPPE GIOVANNI	S
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	BINAGHI FRANCESCO	S		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
Totale Presenti: 17			Totali Assenti: 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI
POLIZIA MORTUARIA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione e la proposta dell'Assessore Giovanni Rigioli nonché gli interventi dei Consiglieri susseguitisi nel corso della discussione (come risulta dal verbale di discussione che, una volta trascritto, formerà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Richiamata integralmente la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10.11.2008 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria" redatto dal Servizio Appalti OO.PP. - Area LL.PP. di questa Amministrazione Comunale;

Richiamata integralmente la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23.02.2017 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del piano regolatore cimiteriale;

Rilevato che, successivamente alle richieste pervenute dai cittadini e in considerazione dei nuovi spazi realizzati nei Cimiteri comunali, si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche/integrazioni su specifici articoli del predetto Regolamento che, in particolare riguardavano:

- aggiornamento delle delibere di riferimento;
- l'adeguamento del numero massimo e tipologia delle cassette di resti mortali/ceneri nei loculi/ossari/fosse;
- ricongiungimento salme;
- possibilità di rinuncia alla concessione prima della scadenza;
- possibilità di richiesta di concessione in vita dei loculi;
- deroga delle misure per la posa di monumenti;
- ulteriori specifiche connesse all'animale d'affezione;

Visto, pertanto, l'allegato Prospetto Comparativo contenente gli articoli del vigente "Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria" interessati dalle modifiche di cui sopra;

Vista la Legge Regionale 18.11.2003 n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali";

Visto il Regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", così come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1;

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio immobiliare;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato Prospetto Comparativo contenete gli articoli del vigente "Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria" interessati dalle modifiche in premessa specificate;
2. di approvare l'allegato nuovo testo aggiornato del Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, contenente le modifiche di cui al sub.1;
3. di demandare ai Responsabili dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare e dell'Area Amministrativa gli adempimenti conseguenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'articolo 134 – 4° comma – del T.U. 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La seduta ha termine alle ore 23.10.

Allegati:

1. *Prospetto Comparativo;*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 06/03/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **11** del **06/03/2024**

OGGETTO

**MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI
POLIZIA MORTUARIA**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 29/02/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI
POLIZIA MORTUARIA**
Proposta di modifica

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
...Omissis Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico 1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale preposto e nel cimitero: a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero); b) copia del presente regolamento; c) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno; d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Omissis...	...Omissis Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico 1. Sono tenuti <u>accessibili</u> al pubblico nell'ufficio comunale preposto e nel cimitero: a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero); b) copia del presente regolamento; c) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno; d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Omissis...
...Omissis Art. 24 - Elenco cimiteri ...Omissis I cimiteri si compongono di: a) campi comuni di inumazione; b) campo bambini (nel cimitero del capoluogo); c) campi per inumazione - cimitero parco (previsti nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005. Nel cimitero del Capoluogo tali aree sono individuate nell'ampliamento previsto verso sud (oltre canale Villorresi), mentre nel cimitero della frazione Olcella è prevista un'area sia nella parte in ampliamento che nel cimitero esistente) d) campi per inumazione - cimitero esistente; e) corpi colombari; f) loculi interrati sovrapposti (nel cimitero del capoluogo); g) loculi interrati sovrapposti con vestibolo centrale (nel cimitero del capoluogo); h) tombe di famiglia; i) ossario/cinerario comune; j) cellette ossario e nicchie cinerarie; k) edicole funerarie; l) area adibita a inumazione di parti anatomiche (nel cimitero del capoluogo); m) area adibita a inumazioni per religioni non cattoliche (prevista nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005 nella porzione in ampliamento dei cimiteri del capoluogo e della frazione Olcella); n) deposito mortuario (nel cimitero del capoluogo); o) locali per custode e servizi; p) area adibita a strutture tecnologiche cimiteriali (forno per cremazioni previsto nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005 nell'ampliamento previsto oltre canale Villorresi del cimitero del capoluogo) q) giardino delle rimembranze (previsto nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005 nell'ampliamento previsto dei cimiteri del capoluogo e della frazione Olcella).	...Omissis Art. 24 - Elenco cimiteri ...Omissis I cimiteri si compongono di: a) campi comuni di inumazione; b) campo bambini (nel cimitero del capoluogo); c) campi per inumazione - cimitero parco (previsti nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. <u>n. 9 del 23.02.2017</u>. Nel cimitero del Capoluogo tali aree sono individuate nell'ampliamento previsto verso sud (oltre canale Villorresi), mentre nel cimitero della frazione Olcella è prevista un'area sia nella parte in ampliamento che nel cimitero esistente) d) campi per inumazione - cimitero esistente; e) corpi colombari; f) loculi interrati sovrapposti (nel cimitero del capoluogo); g) loculi interrati sovrapposti con vestibolo centrale (nel cimitero del capoluogo); h) tombe di famiglia; i) ossario/cinerario comune; j) cellette ossario e nicchie cinerarie; k) edicole funerarie; l) area adibita a inumazione di parti anatomiche (nel cimitero del capoluogo); m) area adibita a inumazioni per religioni non cattoliche (prevista nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. <u>n. 9 del 23.02.2017</u> nella porzione in ampliamento dei cimiteri del capoluogo e della frazione Olcella); n) deposito mortuario (nel cimitero del capoluogo); o) locali per custode e servizi; p) area adibita a strutture tecnologiche cimiteriali (forno per cremazioni previsto nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. <u>n. 9 del 23.02.2017</u> nell'ampliamento previsto oltre canale Villorresi del cimitero del capoluogo) q) giardino delle rimembranze (previsto nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. <u>n. 9 del 23.02.2017</u> nell'ampliamento previsto dei cimiteri del capoluogo e della frazione Olcella).

...Omissis Art. 28 - Reparti speciali nel cimitero 1. Nell'ampliamento dei cimiteri del Capoluogo e della Frazione Olcella, previsto dal piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005, è previsto un apposito comparto, destinato alle sepolture di religione non cattolica le cui caratteristiche e tipologie verranno stabilite da apposito progetto approvato dalla Giunta Comunale. ...Omissis 4. Nell'ampliamento dei cimiteri del Capoluogo e della Frazione Olcella, previsto dal piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005, è inserita un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze" per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 48. Le caratteristiche di tali aree e le modalità di spargimento delle ceneri verranno stabilite da apposito progetto approvato dalla Giunta Comunale.	...Omissis Art. 28 - Reparti speciali nel cimitero 1. Nell'ampliamento dei cimiteri del Capoluogo e della Frazione Olcella, previsto dal piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. <u>n. 9 del 23.02.2017</u>, è previsto un apposito comparto, destinato alle sepolture di religione non cattolica le cui caratteristiche e tipologie verranno stabilite da apposito progetto approvato dalla Giunta Comunale. ...Omissis 4. Nell'ampliamento dei cimiteri del Capoluogo e della Frazione Olcella, previsto dal piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. <u>n. 9 del 23.02.2017</u>, è inserita un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze" per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 48. Le caratteristiche di tali aree e le modalità di spargimento delle ceneri verranno stabilite da apposito progetto approvato dalla Giunta Comunale.
...Omissis Art. 29 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali ...Omissis 3. Le persone destinatarie di concessione di fosse private di inumazione con scadenza superiore a dieci anni o destinatarie di concessione di un loculo possono richiedere che nella fossa/loculo vengano deposti fino ad un massimo di due cassetine resti/urne cinerarie così come previsto ai successivi art. 61 comma 3. lettera g) e comma 5 ed art.62 comma 3. lettera g) e comma 4.	...Omissis Art. 29 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali ...Omissis 3. Le persone destinatarie di concessione di fosse private di inumazione con scadenza superiore a dieci anni o destinatarie di concessione di un loculo <u>possono richiedere che nel loculo vengano deposti un numero massimo di 4 cassetine resti/urne cinerarie e nella fossa un numero massimo di 2 cassetine resti/urne cinerarie che può variare in base allo spazio consentito</u> così come previsto ai successivi art. 61 comma 3. lettera g) e comma 5 ed art.62 comma 3. lettera g) e comma 4. 4. <u>Le eventuali cassetine / resti / urne cinerarie relativi alle fosse dovranno avere forma cilindrica e dimensioni 20 cm (larghezza) x 30 cm (altezza), circa.</u>
...Omissis Art. 31 - Piano regolatore cimiteriale 1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, ha approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005 un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di vent'anni.	...Omissis Art. 31 - Piano regolatore cimiteriale 1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, ha approvato con delibera di C.C. <u>n. 9 del 23.02.2017</u> un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di vent'anni.
..Omissis Art. 34 - Tumulazione 7. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o due cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi.	...Omissis Art. 34 - Tumulazione 7. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza <u>un numero massimo di 4 cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi</u>
...Omissis Art. 35 – Tumulazione in loculi sovrapposti 3. Scaduto il termine di concessione o, in ogni caso, qualora vengano liberati tali loculi (estumulazione, traslazione) sono ammesse altre tumulazioni, previo parere del Responsabile dell'Area LL.PP in merito all'idoneità del manufatto e verifica delle dimensioni in relazione al feretro da tumulare, qualora entrambi i loculi sovrapposti vengono liberati e si proceda alla tumulazione di un unico feretro. In tale caso sarà possibile utilizzare lo spazio del loculo rimasto vuoto per il posizionamento di una o due cassette di resti ossei, urna cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni	...Omissis Art. 35 – Tumulazione in loculi sovrapposti 3. Scaduto il termine di concessione o, in ogni caso, qualora vengano liberati tali loculi (estumulazione, traslazione) sono ammesse altre tumulazioni, previo parere del Responsabile dell'Area LL.PP in merito all'idoneità del manufatto e verifica delle dimensioni in relazione al feretro da tumulare, qualora entrambi i loculi sovrapposti vengono liberati e si proceda alla tumulazione di un unico feretro. In tale caso sarà possibile utilizzare lo spazio del loculo rimasto vuoto per il posizionamento di <u>un numero massimo di 4 cassetine di resti ossei, urne cinerarie,</u>

cadaverici trasformativi e conservativi.	<u>contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi che può variare in base allo spazio consentito.</u>
...Omissis Art. 37 – Esumazioni Ordinarie 9. Per ogni esumazione devono essere redatti i seguenti verbali: - autorizzazione all'esumazione rilasciata dal Servizio competente - verbale di accertamento e di avvenuta esumazione in triplice copia: una dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile, una all'ufficio Tecnico LL.PP. e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.	...Omissis Art. 37 – Esumazioni Ordinarie 9. Per ogni esumazione ordinaria devono essere redatti i seguenti verbali: - autorizzazione all'esumazione rilasciata dal Servizio competente; - verbale di accertamento di avvenuta esumazione <u>redatto a cura del Necroforo in triplice copia: una dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile, una presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.</u>
...Omissis Art. 39 – Esumazione straordinaria 4. Per ogni esumazione straordinaria devono essere redatti i seguenti verbali: - autorizzazione all'esumazione rilasciata dal Servizio competente - verbale di accertamento e di avvenuta esumazione in triplice copia: una dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile, una all'ufficio Tecnico LL.PP. e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.	...Omissis Art. 39 – Esumazione straordinaria 4. Per ogni esumazione straordinaria devono essere redatti i seguenti verbali: - autorizzazione all'esumazione rilasciata dal Servizio competente; - verbale di accertamento di avvenuta esumazione <u>redatto a cura del Necroforo in triplice copia: una dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile, una presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.</u>
...Omissis Art. 40 – Estumulazioni ...Omissis 4. Delle estumulazioni ordinarie eseguite prima dello scadere della concessione, ma comunque dopo venti anni dalla tumulazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro, non viene data preventiva pubblicità. La richiesta di estumulazione, formulata su apposito modello, in cui sarà chiaramente indicato il nominativo del parente del concessionario a cui verrà assegnato il loculo e la relativa concessione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. 11. Per ogni estumulazione devono essere redatti i seguenti verbali: - autorizzazione all'estumulazione rilasciata dal Servizio competente - verbale di accertamento e di avvenuta estumulazione in triplice copia: una dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile, una all'ufficio Tecnico LL.PP. e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.	...Omissis Art. 40 – Estumulazioni ...Omissis 4. Delle estumulazioni ordinarie eseguite prima dello scadere della concessione, ma comunque dopo venti anni dalla tumulazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro, non viene data preventiva pubblicità. La richiesta di estumulazione, formulata su apposito modello, in cui sarà chiaramente indicato il nominativo del parente del concessionario a cui verrà assegnato il loculo e la relativa concessione, <u>dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza di tutti gli aventi diritto.</u> 11. Per ogni estumulazione devono essere redatti i seguenti verbali: - autorizzazione all'estumulazione rilasciata dal Servizio competente; - verbale di accertamento di avvenuta estumulazione <u>redatto a cura del Necroforo in triplice copia: una dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile, una presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di estumulazione, ove prevista.</u>
...Omissis Art. 42 – Traslazioni 1. Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su istanza del concessionario o di un erede, previo assenso degli altri, il trasferimento, in qualunque mese dell'anno, qualora le condizioni climatiche lo consentano, di feretri dal campo comune, dai campi per inumazioni private e dai loculi ad altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, a	...Omissis Art. 42 – Traslazioni 1. Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su istanza del concessionario o di un erede, previo assenso degli altri, il trasferimento, in qualunque mese dell'anno, qualora le condizioni climatiche lo consentano, di feretri dal campo comune, dai campi per inumazioni private e dai loculi ad altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, a

condizione che venga constatata, da parte del personale tecnico cimiteriale incaricato, la perfetta tenuta del feretro stesso in modo da non recare alcun pregiudizio alla salute pubblica. Nel Cimitero Parco possono essere traslati feretri con cassa di legno.

2. Nell'ambito dello stesso cimitero è consentita la traslazione esclusivamente al fine del ricongiungimento delle salme di coniugi, di conviventi more uxorio (la cui convivenza deve essere certificata anagraficamente), di genitori e figli, e della tumulazione in tomba famiglia o edicola funeraria e dello spostamento del feretro da tumulazione provvisoria a sepoltura definitiva. E' altresì consentita la traslazione di feretri da un loculo all'altro all'interno della stessa tomba di famiglia o edicola funeraria al fine di consentire quanto previsto al punto 10. dell'art.34.

Resta inteso che nel caso in cui la destinazione della traslazione sia un loculo, la scelta sarà limitata alla fila corrispondente a quella libera al momento del decesso.

3. Nel caso di feretro destinato ad altra sede cimiteriale, la condizione dello stesso deve essere verificata dal Responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, o il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in caso di esecuzione diretta, in quale, ove lo ritenga necessario, può richiedere il supporto dell'A.S.L. competente, al fine di prescrivere l'adozione di eventuali opportune misure cautelative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9.

4. Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su istanza del concessionario o di un erede, previo assenso degli altri, il trasferimento, in qualunque mese dell'anno, di cassetture resti o urne cinerarie da cellette ossario/nicchie cinerarie ad altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in altra sede cimiteriale.

5. Per ogni traslazione devono essere redatti i seguenti verbali:

- autorizzazione alla traslazione a cura del Servizio competente
- verbale di accertamento e di eseguita traslazione in triplice copia: una dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile, una all'ufficio Tecnico e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.

6. Il richiedente la traslazione è tenuto al pagamento della relativa tariffa in vigore nonché al pagamento del corrispettivo dovuto al funzionario dell'ASL, qualora sia necessario il suo intervento.

condizione che venga constatata, da parte del personale tecnico cimiteriale incaricato, la perfetta tenuta del feretro stesso in modo da non recare alcun pregiudizio alla salute pubblica. Nel Cimitero Parco possono essere traslati feretri con cassa di legno.

2. Nell'ambito dello stesso cimitero è consentita la traslazione al fine del ricongiungimento delle salme di coniugi, di conviventi more uxorio (la cui convivenza deve essere certificata anagraficamente), di genitori e figli, e della tumulazione in tomba famiglia o edicola funeraria e dello spostamento del feretro da tumulazione provvisoria a sepoltura definitiva. E' altresì consentita la traslazione di feretri da un loculo all'altro all'interno della stessa tomba di famiglia o edicola funeraria al fine di consentire quanto previsto al punto 10. dell'art.34. Resta inteso che nel caso in cui la destinazione della traslazione sia un loculo, la scelta sarà limitata alla fila corrispondente a quella libera al momento del decesso **o, qualora non disponibile, quella immediatamente inferiore.**

3. E' consentita la traslazione, entro i primi 10 anni, a seguito di dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell'art.70 del presente Regolamento o di richiesta di rinuncia alla concessione senza possibilità di rimborso del relativo canone.

4. Nel caso di feretro destinato ad altra sede cimiteriale, la condizione dello stesso deve essere verificata dal Responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, o il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in caso di esecuzione diretta, in quale, ove lo ritenga necessario, può richiedere il supporto dell'A.S.L. competente, al fine di prescrivere l'adozione di eventuali opportune misure cautelative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9.

5. Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su istanza del concessionario o di un erede, previo assenso degli altri, il trasferimento, in qualunque mese dell'anno, di cassetture resti o urne cinerarie da cellette ossario/nicchie cinerarie ad altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in altra sede cimiteriale.

6. Per ogni traslazione devono essere redatti i seguenti verbali:

- autorizzazione alla traslazione rilasciata dal Servizio competente;
- verbale di accertamento di avvenuta traslazione **redatto a cura del Necroforo in triplice copia: una dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile, una presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di traslazione, ove prevista.**

7. Il richiedente la traslazione è tenuto al pagamento della relativa tariffa in vigore nonché al pagamento del corrispettivo dovuto al funzionario dell'ASL, qualora sia necessario il suo intervento.

...Omissis Art. 48 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri ...Omissis 3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in cellette ossario/nicchie cinerarie, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata (loculi o tombe di famiglia o edicole funerarie in concessione), ove possibile, o in cinerario comune. All'interno di un loculo, ove la dimensione lo consenta, possono essere poste fino a due urne cinerarie o un'urna cineraria ed una cassetta resti oppure due cassette resti.	...Omissis Art. 48 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri ...Omissis 3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in cellette ossario/nicchie cinerarie, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata (loculi o tombe di famiglia o edicole funerarie in concessione), ove possibile, o in cinerario comune. All'interno di un loculo <u>possono essere poste un numero massimo di 4 cassette resti/urne cinerarie che può variare in base allo spazio consentito.</u>
...Omissis Art. 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe - cimitero esistente Nei cimiteri esistenti alla data di redazione del presente Regolamento è permesso, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico LL.PP., il collocamento di croci, monumenti o lapidi, in materiale pregiato o comunque decoroso. Gli stessi dovranno avere di norma le seguenti caratteristiche: Omissis Arredo dei loculi Il Comune provvede a fornire i loculi completi di marmo, vetro (ove previsto) e accessori quali vaso, lampada e porta foto (ove previsto). Spettano al concessionario: la posa degli accessori forniti dall'A.C., l'eventuale sigillatura della lastra di marmo, le iscrizioni e le fotografie come segue: nei Corpi Colombari 01, 02, 03, 04 e 09 nel cimitero del Capoluogo e 01, 02 e 03 nel cimitero di Olcella dovrà provvedere, in analogia a quanto già realizzato, come segue: Nome, cognome, parola "REQUIEM" con altezza di 4 cm; data di nascita e di morte con altezza cm. 2,5. Per i resti ossei è consentita la sola scritta del nome e cognome in altezza di cm. 2. E' consentita la posa di n. 2 portafotografie di uguale grandezza, di cui una contenente la fotografia della salma tumulata, ed una, che può contenere fino a due fotografie, relative ai resti tumulati con la salma o a persone care decedute anche non presenti all'interno del loculo. I portafotografie devono essere collocati in analogia a quanto realizzato in detti corpi colombari.	...Omissis Art. 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe - cimitero esistente Nei cimiteri esistenti alla data di redazione del presente Regolamento è permesso, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico LL.PP., il collocamento di croci, monumenti o lapidi, in materiale pregiato o comunque decoroso. Gli stessi dovranno avere di norma le seguenti caratteristiche: ...Omissis <u>Gli allineamenti e le altezze potranno essere derogate solo in presenza di campi già compromessi dalla presenza di monumenti difformi alle dimensioni di cui sopra, purché non superino le misure di ingombro e altezza massime già presenti nel campo interessato.</u> Arredo dei loculi Il Comune provvede a fornire i loculi completi di marmo, vetro (ove previsto) e accessori quali vaso, lampada e porta foto (ove previsto). Spettano al concessionario: la posa degli accessori forniti dall'A.C., l'eventuale sigillatura della lastra di marmo, le iscrizioni e le fotografie come segue: nei Corpi Colombari 01, 02, 03, 04 e 09 nel cimitero del Capoluogo e 01, 02 e 03 nel cimitero di Olcella dovrà provvedere, in analogia a quanto già realizzato, come segue: Nome, cognome, parola "REQUIEM" con altezza di 4 cm; data di nascita e di morte con altezza cm. 2,5. Per i resti ossei è consentita la sola scritta del nome e cognome in altezza di cm. 2. <u>E' consentita la posa di portafotografie di uguale grandezza, ognuna contenente una fotografia della salma tumulata, o fino a due fotografie, relative ai resti tumulati con la salma o a persone care decedute anche non presenti all'interno del loculo. I portafotografie devono essere collocati in analogia a quanto realizzato in detti corpi colombari.</u>
...Omissis Art. 60 – Cimitero parco 1. Il piano cimiteriale approvato con delibera del C.C. n.40 del 07.06.2005 prevede aree destinate a fosse per inumazione definite "Cimitero parco". Nel cimitero del Capoluogo tali aree sono individuate nell'ampliamento previsto verso sud (oltre canale Villaresi), mentre nel cimitero della frazione Olcella è prevista un'area sia nella parte in ampliamento che nel cimitero esistente.	...Omissis Art. 60 – Cimitero parco 1. Il piano cimiteriale approvato con delibera del C.C. <u>n. 9 del 23.02.2017</u> prevede aree destinate a fosse per inumazione definite "Cimitero parco". Nel cimitero del Capoluogo tali aree sono individuate nell'ampliamento previsto verso sud - est, mentre nel cimitero della frazione Olcella è prevista un'area nella parte in ampliamento.
...Omissis Art. 62 - Sepulture in loculo	...Omissis Art. 62 - Sepulture in loculo

...Omissis 2. Con la riassegnazione i loculi di cui al punto 1. avranno una durata di anni trentacinque. I loculi sono dati in concessione a tempo determinato in anni 35 (trentacinque), non rinnovabile. Tale concessione è data solo in presenza di cadavere contro pagamento della tariffa in vigore in base al periodo di costruzione, alla campata, alla fila ed all'ubicazione nel cimitero del capoluogo o della frazione. Tale pagamento deve essere effettuato nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità pena la decadenza della concessione, così come previsto al punto1. dell'art.70 del presente regolamento, e l'applicazione di quanto previsto al punto7. dell'art.36 del presente Regolamento (il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune e ad attivare la procedura coattiva, mediante inserimento in ruolo, per il recupero delle spese che l'amministrazione dovrebbe sostenere per l'estumulazione (7), l'inumazione e successiva esumazione del feretro). Omissis... 4. Ogni loculo può contenere un solo feretro ed eventuali resti ossei fino ad un massimo di due cassetine resti/urne cinerarie. Omissis...	...Omissis 2. Con la riassegnazione i loculi di cui al punto 1. avranno una durata di anni trentacinque. I loculi sono dati in concessione a tempo determinato in anni 35 (trentacinque), non rinnovabile. <u>Tale concessione è data anche non in presenza di cadavere ma ai destinatari aventi un'età minima di 75 anni</u> contro pagamento della tariffa in vigore in base al periodo di costruzione, alla campata, alla fila ed all'ubicazione nel cimitero del capoluogo o della frazione. Tale pagamento deve essere effettuato nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità pena la decadenza della concessione, così come previsto al punto1. dell'art.70 del presente regolamento, e l'applicazione di quanto previsto al punto7. dell'art.36 del presente Regolamento (il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune e ad attivare la procedura coattiva, mediante inserimento in ruolo, per il recupero delle spese che l'amministrazione dovrebbe sostenere per l'estumulazione (7), l'inumazione e successiva esumazione del feretro). Omissis... 4. <u>Ogni loculo può contenere un solo feretro ed eventuali resti ossei fino a un numero di 4 cassetine, resti/urne cinerarie che può variare in base allo spazio consentito.</u> <u>10. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane e che sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune.</u>
Art. 64 – Ossari individuali e nicchie cinerarie Omissis... 2. In ogni celletta non può essere tumulata più di una cassetina o urna cineraria avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia. La tumulazione nelle cellette ossario deve avvenire in forma ordinata e senza interruzioni. Omissis...	Art. 64 – Ossari individuali e nicchie cinerarie ...Omissis 2. <u>In ogni celletta, qualora possibile, potrà essere consentita la tumulazione di un numero massimo di 2 cassetine o urne cinerarie aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.</u> La tumulazione nelle cellette ossario deve avvenire in forma ordinata e senza interruzioni. Omissis...

Art. 67 – Rinuncia alla concessione di un loculo e rinuncia alla concessione di una celletta ossari individuale o nicchia cineraria - rimborsi

Loculi

Il concessionario o i suoi eredi possono rinunciare alla concessione di un loculo prima della scadenza, nei seguenti casi:

- se sono trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, per destinare i resti mortali ad altra sepoltura consentita dal presente regolamento;
- se non è trascorso il periodo previsto dal punto precedente, per traslare il feretro in altro cimitero oppure, all'interno dello stesso cimitero, nei casi previsti dall'art.42 del presente regolamento.

Art. 67 – Rinuncia alla concessione di un loculo e rinuncia alla concessione di una celletta ossari individuale o nicchia cineraria - rimborsi

Loculi

Il concessionario o i suoi eredi possono rinunciare alla concessione di un loculo prima della scadenza, nei seguenti casi:

- se sono trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, per destinare i resti mortali ad altra sepoltura consentita dal presente regolamento;
- se non è trascorso il periodo previsto dal punto precedente, per traslare il feretro in altro cimitero oppure, all'interno dello stesso cimitero, nei casi previsti dall'art.42 del presente regolamento;
- **E' consentita la traslazione, entro i primi 10 anni, a seguito di dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell'art.70 del presente Regolamento o di richiesta di rinuncia alla concessione senza possibilità di rimborso del relativo canone.**

...omissis

5. Limitatamente ai Corpi Colombari 01 e 02 qualora siano trascorsi almeno 25 anni dalla prima tumulazione è consentita, a seguito di richiesta di estumulazione dei defunti, una nuova tumulazione per i parenti fino al 3° grado di parentela. Conseguentemente sarà prevista apposita tariffazione.

**F.TO IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to Arch. Andrea Fogagnolo**